

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

DISEGNO DI LEGGE

NORME PER AGEVOLARE L'ESECUZIONE DI OPERE
PUBBLICHE

- R E L A Z I O N E -

La legislazione statale e regionale vigente in materia di opere pubbliche di competenza delle provincie, delle comunità montane, dei comuni, degli at ti degli enti locali e dei loro consorzi, regolamenta ogni fase del procedimento tecnico-amministrativo che inizia con la programmazione dell'opera pubblica e termina con l'esecuzione della stessa.

Essa é caratterizzata da una serie di esami, verifiche, approvazioni, in fase preventiva, esecutiva e di consuntivo, con minuziosi controlli finalizzati tutti ad assicurare un corretto impiego del pubblico denaro ma tali, nel loro complesso ad est mi n u z i z e re tra i vari organi interessati le eventuali responsabilità connesse con errori di gestione.

Certo é che tale legislazione comporta tempi tecnici lunghissimi, incompatibili con l'esigenza di attivare il piú rapidamente possibile le risorse economiche disponibili; ciò sia per una piú tempestiva risposta alle esigenze delle comunità locali, sia per evitare ^{che} fenomeni d'inflazione - ormai ricorrenti - vanifichino o comunque deprezzino gli in ve st im e n ti p u b b l i c i.

L'esigenza di snellire le procedure amministrative e, conseguentemente, di accelerare la spesa nel settore delle opere pubbliche, é stata piú volte sentita dal Governo centrale che tuttavia é intervenuto sempre con provvedimenti legislativi, di durata limitata e rivolti ad eliminare solo alcuni particolari inconvenienti derivanti da situazioni contingenti.

2°

.1. 

Anche altre Regioni a statuto ordinario hanno ritenuto necessario di recente emanare provvedimenti legislativi per l'accelerazione delle procedure in materia di opere pubbliche, traendo però lo spunto dall'eccezionale situazione economica in atto.

Il disegno di legge a cui la presente relazione si riferisce, considerando le esigenze brevemente esposte e collegandosi con la più recente legislazione emanata in materia dalla Regione Puglia, intende porre in essere più snelle e rapide procedure tecniche, amministrative e finanziarie, per la realizzazione delle opere pubbliche in argomento nel quadro della massima salvaguardia degli interessi della collettività e, nel contempo delle autonomie degli enti locali territoriali; si propone inoltre di pervenire ad una maggiore responsabilizzazione e ad una più produttiva efficienza della pubblica amministrazione.

Il disegno di legge riguarda tutte le opere pubbliche che sono di esclusiva competenza e interesse degli enti locali territoriali, finanziati sia con fondi propri che con il contributo della Regione.

Restano invece estranee alle norme del disegno di legge le opere di pertinenza di enti non territoriali (ad esempio ospedali) e quelle che sono da considerarsi di interesse regionale, sia per la loro natura, sia perché rispondenti ad esigenze della collettività considerata nel suo complesso. Per quest'ultimo tipo di opere occorrerà infatti istituire procedure semplificative e diverse facendo



ricorso all'istituto della delega e rispettando particolari norme e procedure statali onde assicurare il rispetto di determinati standards o requisiti stabiliti su scala nazionale.

A titolo d'esempio, si citano l'edilizia scolastica per la quale, in attuazione della legge statale n° 412/1975, occorrerà emanare apposite norme legislative e gli interventi nelle materie ancora oggi delegate dallo Stato alle Regioni, soggetti quindi alla normativa statale.

Ciò premesso, il disegno di legge individua i seguenti principali momenti del procedimento tecnico - amministrativo da svolgere per la realizzazione di un'opera pubblica:

- a) - approvazione del progetto;
- b) - acquisizione delle aree;
- c) - impegno di spesa ed erogazione dei fondi nel caso di opere assistite dal contributo regionale;
- d) - appalti;
- e) - gestione dei lavori;
- f) - rendiconto delle spese e collaudo delle opere.

Con riferimento a ciascuno di questi momenti vengono fissate procedure semplificative.

Più precisamente:

- l'Art. n° 2 dispone che i progetti di opere a

di competenza degli enti locali territoriali, finanziate con fondi propri, non devono essere sottoposti al parere e all'approvazione da parte degli Organi ~~amministrativi~~ dell'amministrazione regionale. E' sufficiente il parere degli uffici tecnici degli enti interessati i quali, ove lo ritengono opportuno, possono tuttavia far ricorso agli organi consultivi regionali.

Consegue che le Sezioni decentrate di controllo sugli atti degli Enti locali non dovranno più sottoporre le deliberazioni che approvano progetti di opere pubbliche all'esame degli Uffici del Genio Civile.

- L'Art. n° 3 estende tale semplificazione anche alle opere ammesse a contributo regionale.

- L'Art. n° 4 si propone di agevolare l'attività dei Comuni con bilancio deficitario e poiché, a loro richiesta, possono essere messi a disposizione degli stessi gli uffici tecnici della Regione per la progettazione e la esecuzione di opere pubbliche, salvaguardando tuttavia la piena autonomia dell'ente locale cui spetta comunque l'approvazione del progetto.

- L'Art. n° 5 dichiara di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili tutte le opere pubbliche che oggetto del disegno di legge.

La norma interessa più specificatamente le opere eseguite con fondi propri degli Enti

ti e quindi non finanziati da leggi statali o regionali che già prevedono tali effetti.

- L'Art. n° 6 considera il caso, non infrequente, di opere pubbliche la cui ubicazione non risulta compatibile con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

La norma evita la messa in moto del complesso meccanismo della variante ai piani regolatori o di zona, salvaguardando tuttavia gli interessi del Comune che gestisce il territorio e quelli del cittadino che può tutelare i propri diritti, se lesi, in sede di approvazione da parte del Comune del progetto dell'opera.

- L'Art. n° 7 intende precisare che alcune funzioni amministrative genericamente attribuite alla Regione dalle leggi dello Stato, sono esercitate dal Presidente della Giunta.

Questa precisazione non è fine a se stessa, poiché è da porre in relazione con il contenuto del successivo art. 8.

- L'Art. n° 8 delega ai Presidenti delle Province, delle comunità montane, ai Sindaci, le funzioni amministrative proprie del Presidente della Giunta relative all'accesso agli immobili da espropriare nonché all'occupazione temporanea d'urgenza. Ciò allo scopo di affrettare gli adempimenti occorrenti per la presa di possesso dei suoli espropriati e, in definitiva, l'inizio dell'opera, evitando le lungaggini che necessariamente si verificano quando gli adempimenti di cui sopra vengono curati dalla Regione.



- Gli Artt. 9 e 10 riguardano i provvedimenti regionali di concessione dei contributi e l'accreditamento dei fondi a favore degli Enti.
- L'Art. n° 11 tratta delle gare di appalto e consente, a guadagno di tempo, l'espletamento delle stesse anche in pendenza perfezionamento del mutuo.

Questa norma tiene conto dei recenti provvedimenti del Governo centrale per la riapertura del credito a favore degli Enti che realizzano opere pubbliche.

Sempre per affrettare i tempi viene prevista la possibilità di appaltare l'opera sin dal primo esperimento di gara e di ^{iniziare} misurare i lavori anche se l'appalto è avvenuto con accettazione di offerte in aumento.

- L'Art. n° 12 prevede il caso in cui si verifichi in corso d'opera l'esigenza di introdurre varianti o aggiunte alle previsioni originarie. Esse risultano possibili senza particolari formalità purché contenute nei limiti specificati nell'ultimo comma.

- L'Art. n° 13 snellisce le procedure per i pagamenti da effettuare in corso d'opera e regola la risoluzione in via amministrativa delle questioni che possono insorgere in corso d'opera tra impresa e stazione appaltante in materia di revisione dei prezzi o di maggiori compensi.

- Gli Artt. 14 e 15 trattano dei rendiconti e di spesa e del collaudo delle opere, semplificando al massimo le relative procedure pur assicurando che, al termine dei lavori, siano effettuati i necessari controlli sulla gestione tecnica e amministrativa delle opere.
- Gli Artt. 16 e 17 riguardano la revoca delle promesse di contributo nel caso di Enti che non provvedono a curare gli adempimenti di propria competenza entro i termini stabiliti e l'utilizzazione delle risorse economiche che si renderanno disponibili per effetto di tale revoca.
- L'Art. n° 18 prevede la delega all'Assessore dei LL.PP. delle funzioni che il disegno di legge attribuisce al Presidente della Giunta; ciò sempre al fine di contrarre i tempi tecnici occorrenti per la realizzazione delle opere.

+

++

++

ORIGINALE

DISEGNO DI LEGGE

NORME PER AGEVOLARE LA ESECUZIONE DI
OPERE PUBBLICHE

10

ART. 1

Al fine di agevolare la realizzazione di opere pubbliche mediante più rapide procedure tecniche ed amministrative, si applica la normativa di cui ai seguenti articoli:-



ART.2

I progetti relativi ad opere pubbliche di competenza delle province, delle comunità montane, di comuni, di altri enti locali e loro consorzi, la cui spesa sia a totale loro carico, non sono soggetti ad alcun parere tecnico da parte degli organi dell'amministrazione regionale.-

E' altresì soppressa ogni approvazione dei progetti stessi da parte degli organi della Regione, prevista dalle vigenti disposizioni statali o regionali.-

Ai fini dell'approvazione dei progetti da parte degli enti interessati e del controllo sulle relative deliberazioni, i progetti medesimi sono corredati dei pareri dei rispettivi uffici tecnici e, nel caso di opere igienico-sanitarie, anche del parere degli uffici sanitari.-

In mancanza di un proprio ufficio tecnico o nel caso di opere di particolare importanza tecnica o economica, gli enti interessati possono richiedere i pareri di cui al precedente comma agli organi consultivi regionali.-

ART. 3

Le disposizioni di cui al precedente art. 2 si applicano anche alle opere per le quali vi sia l'intervento finanziario della regione.

[Handwritten mark]

ART.4

Per i lavori assistiti dal concorso finanziario della Regione di competenza di comuni con bilancio deficitario, la giunta regionale può disporre che gli uffici dell'amministrazione regionale si sostituiscano ai comuni che ne facciano motivata richiesta, nell'attività di progettazione, appalto ed esecuzione dei lavori.-

Rimane ferma la competenza del comune ad approvare il relativo progetto ed a contrarre l'eventuale mutuo.-

Qualora la sostituzione di cui al primo comma si riferisca anche alla fase dell'esecuzione, l'opera è consegnata al comune, in via provvisoria con il verbale di ultimazione dei lavori e, in via definitiva, con l'atto di collaudo; a tal fine un rappresentante del comune partecipa alle relative operazioni.-

ART. 5

L'approvazione dei progetti relativi alle opere di cui ai precedenti articoli equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere stesse e dei relativi lavori, ove tali effetti non siano già previsti dalla vigente legislazione statale e regionale.-

ART.6

Nell'eventualità che l'area sulla quale è previsto l'insediamento della nuova opera non sia destinata a pubblici servizi dai vigenti strumenti urbanistici, la deliberazione di approvazione del progetto da parte del comune costituisce adozione di variante degli strumenti stessi.-

ART.7

Il presidente della giunta regionale esercita le funzioni attribuite alla Regione in ordine alla dichiarazione di pubblica utilità di urgenza e di indifferibilità dei lavori, nonché le attribuzioni in materia di espropria- zioni per pubblica utilità e di occupazione temporanea e di urgenza, compresa la determinazione amministrativa delle indennità e le retrocessioni.-

ART.8

I presidenti delle province, delle comunità montane, dei loro consorzi, i sindaci dei comuni, per le opere di loro competenza, anche se assistite dal concorso finanziario della Regione, sono delegati ad esercitare le funzioni amministrative regionali relative all'accesso agli immobili da espropriare per la redazione degli stati di consistenza, l'esecuzione delle misurazioni e dei rilievi, nonché all'occupazione temporanea di urgenza degli immobili predetti, sempre che sia stata già dichiarata la pubblica utilità, l'urgenza e la indifferibilità dell'opera o essa discenda da leggi o dall'approvazione dei relativi progetti.-

Alla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971 n.865 provvede direttamente l'Ente espropriante con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali civili.-

ART.9

Il provvedimento regionale di concessione del contributo è emesso dal Presidente della Giunta sulla base della deliberazione di approvazione del progetto da parte dell'ente interessato, corredata dal progetto approvato.-

Con il provvedimento regionale di concessione di contributo viene assunto l'impegno di spesa a carico della Regione.-

ART. 10

I contributi in capitale sono accreditati per l'intero ammontare a favore degli enti interessati e depositati su appositi conti correnti intestati agli enti stessi presso i relativi tesorieri al tasso d'interesse previsto dalle singole convenzioni di tesoreria.-

Gli enti beneficiari assumono ogni responsabilità in ordine al vincolo di destinazione dei fondi stessi.-

L'istituto di credito presso il quale è effettuato il deposito dei fondi provvede ai pagamenti su ordini emessi dall'ente competente il quale cura annualmente il deposito degli interessi maturati sulle giacenze in conto entrata della Regione.-

I contributi in annualità sono erogati direttamente agli enti interessati a decorrere dall'impegno di spesa della prima annualità da assumersi sulla base del progetto approvato, quando gli enti stessi fanno fronte alla spesa con mezzi propri, ovvero agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui.-

ART. 11

Le gare di appalto relative ad opere ammesse a contributo regionale in annualità possono essere effettuate anche in pendenza del perfezionamento del mutuo, qualora sia intervenuto l'affidamento da parte dell'istituto mutuante.-

I relativi appalti possono essere aggiudicati, sin dalla prima gara, alla migliore offerta, anche se unica ed anche se in aumento.-

L'aumento dovrà comunque essere contenuto entro il limite massimo fissato preventivamente dall'amministrazione interessata con scheda segreta.-

Le lettere di invito per la partecipazione alle gare dovranno contenere apposita clausola che, in caso di aggiudicazione con offerta in aumento, impegni l'impresa aggiudicataria a contenere i lavori entro i limiti delle somme disponibili all'atto della gara.-

ART. 12

I verbali di concordamento di nuovi prezzi, le perizie suppletive, di variante e tutti gli atti inerenti alla gestione tecnico-amministrativa delle opere, approvati con deliberazione degli enti interessati, non sono sottoposti a preventivi pareri di organi consultivi, nè a formali approvazioni da parte della Regione o dei suoi uffici.-

Si applicano le norme contenute nel terzo e quarto comma dell'art.2 della presente legge.-

Agli effetti del presente articolo le eventuali maggiori spese devono essere contenute nel limite dell'impegno totale assunto per l'esecuzione dell'opera, con la eventuale utilizzazione delle somme destinate per imprevisti e di economie di ribasso d'asta, sempre che i diversi o maggiori lavori non alterino la natura e la destinazione dell'opera.-

ART. 13

E' abrogato l' art. 12 della legge regionale 15 gennaio 1974 n.2.-

Ai pagamenti da effettuare in corso d' opera si provvederà direttamente a favore degli interessati su ordini emessi dall' ente competente e approntati dalla direzione dei lavori, con esclusione di ogni controllo, parere o approvazione da parte della Regione e dei suoi uffici.-

E' ammessa ricorso alla Giunta regionale contro le determinazioni degli enti che negano o accordano parzialmente la revisione dei prezzi contrattuali o maggiori compensi richiesti dalle imprese per lavori di competenza degli enti stessi eseguiti con l' intervento finanziario della Regione.-

La Giunta regionale si pronuncia sentiti i competenti organi consultivi regionali.-

2

ART. 14

Gli enti beneficiari dei contributi regionali comunicano al Presidente della giunta lo stato dei lavori appaltati ed i pagamenti effettuati entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno e inviano la contabilità finale dei lavori entro i termini fissati dai contratti di appalto.- E' fatto obbligo agli enti interessati di presentare al Presidente della giunta apposito rendiconto finale per ogni singolo lavoro eseguito.- Tale rendiconto dovrà contenere la dimostrazione della utilizzazione delle somme accreditate o dei finanziamenti concessi e dovrà essere corredato della relativa documentazione di spesa.-

Il Presidente della giunta regionale provvede alla nomina dei collaudatori e, sentita la Giunta regionale, approva i certificati di collaudo o di regolare esecuzione, nonché, sulla base dei rendiconti di cui al secondo comma del presente articolo, accerta la spesa definitiva facente carico alla Regione o ammissibile a contributo regionale.-

Non potranno essere ammesse a contributo regionale le spese eccedenti quelle indicate nell'ultimo comma del precedente art. 13 o, comunque, i maggiori costi derivanti da ritardi ingiustificati nell'esecuzione delle opere o da inadempienze dell'ente o del direttore dei lavori.-



ART. 15

Per i lavori non eccedenti l'importo di lire 50 milioni, potrà prescindersi dal formale atto di collaudo e sarà emesso un certificato dal direttore dei lavori che ne attesti la regolare esecuzione.-

Il detto limite di spesa si intende riferito al costo dei lavori risultante dallo stato finale.-

ART. 16

Le promesse di contributo regionali riguardanti opere di cui alla presente legge sono revocate qualora gli enti interessati non provvedano ad inoltrare alla Regione gli atti indicati nel primo comma dell'art. 9 della presente legge, entro i termini fissati dalla comunicazione di concessione dei contributi, se non prorogati per motivate ragioni. -

ART.17

I fondi che si renderanno disponibili in conseguenza dell'applicazione delle norme contenute nel precedente art.17, potranno essere destinati con provvedimento del Presidente della Giunta, sentita la Giunta, per le finalità di cui all'art.1 della legge regionale 3 settembre 1974 n.34 o per la concessione di contributi integrativi a favore di enti con bilancio deficitario per la realizzazione di opere già ammesse a finanziamento rateale con i fondi degli esercizi finanziari 1972 e 1973, con priorità per le opere igienico-sanitarie.-

L'entità di tali contributi integrativi dovrà essere determinata in modo che l'intervento regionale non superi la misura prevista dal primo comma dell'art.2 della legge regionale 21 gennaio 1974 n.20

ART. 18

L'Assessore ai lavori pubblici, delegato dal
Presidente della Giunta, esercita tutte le
funzioni a questi attribuite con la presente
legge.-

ART. 19

Per quanto non previsto dalla normativa di cui ai precedenti articoli, si osservano le vigenti disposizioni regionali e statali.-

ART. 20

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.-

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.-

11